PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Affari Generali

Servizio Amministrazione, Pianificazione territoriale, Programmazione, Programmi comunitari, Affari legali, Contenzioso e Partecipate.

Approvato con determinazione n. 736 del 08/08/2025

AVVISO PUBBLICO

PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO.

La Provincia di Oristano, In attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 5 gennaio 2018 avente ad oggetto: "*Approvazione Regolamento per l'affidamento di incarichi legali esterni*", ha istituito un Elenco di professionisti legali (di seguito Elenco), per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Amministrazione. L'Elenco così costituito, a seguito di procedimento avviato con determinazione n° 1179/2019, è stato periodicamente aggiornato in seguito all'acquisizione di nuove manifestazioni di interesse. Decorsi diversi anni dal precedente avviso, la Provincia di Oristano

RENDE NOTO

che nel rispetto dei principi generali che regolano il procedimento amministrativo e ai sensi del "*Regolamento per l'affidamento di incarichi legali esterni" è* avviata la procedura per l'aggiornamento dell'Elenco degli avvocati dal quale eventualmente attingere per individuare i professionisti a cui conferire gli incarichi legali di cui al vigente codice dei Contratti (Art. 56, lettera h) del D. lgs. n° 36/2023 e ss.mm.ii.).

Art. 1. Oggetto

1. Il presente avviso è finalizzato all'aggiornamento dell'Elenco avvocati della Provincia di Oristano cui conferire incarichi legali esterni.

Ai sensi del "*Regolamento per l'affidamento di incarichi legali esterni" tali incarichi sono conferiti:*

- art. 1, … "*per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza, la consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento giudiziario, in tutti i gradi di giudizio del contenzioso nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, economicità, efficacia ed efficienza". … "E' consentito affidare incarichi professionali a legali esterni nei soli casi in cui l'avvocato interno per motivazioni oggettive è impossibilitato a rappresentare e difendere la Provincia in giudizio. …".*

- art. 3, "l'Elenco dei professionisti...non comporta una procedura selettiva, concorsuale né una graduatoria, né l'attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ma costituisce uno strumento di riferimento per l'Amministrazione Provinciale nell'individuazione di avvocati ai quali affidare eventuali incarichi professionali". La domanda di iscrizione ha, pertanto, il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di eventuali incarichi alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Si precisa che l'Elenco attualmente in vigore rimane valido e che i professionisti già iscritti non sono tenuti a presentare una nuova domanda, essendo automaticamente confermati nell'Elenco aggiornato. Gli stessi hanno comunque facoltà di aggiornare il proprio curriculum e/o la/le sezione/i dell'Elenco a cui afferire, in qualunque momento, anche mediante nuova candidatura conseguente al presente avviso.

2. L'Elenco suddetto, predisposto in ordine alfabetico, verrà suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per materia:

Sezione A - Diritto Civile

Sezione B – Diritto Penale

Sezione C – Diritto Amministrativo

Sezione D – Diritto Tributario

3. La domanda di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso e del *Regolamento per l'affidamento di incarichi legali esterni* (link), di seguito citato anche semplicemente come "*Regolamento*".

Art. 2. Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco i professionisti singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso della cittadinanza italiana salvo equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) regolare iscrizione all'Albo, abilitazione all'esercizio della professione di avvocato da almeno cinque anni e abilitazione al patrocinio nelle giurisdizioni superiori;

d) non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine in relazione all'esercizio dell'attività professionale;

e) non essere interessati da cause ostative a norma di legge per contrattare con la pubblica amministrazione, (insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativamente alle ipotesi applicabili);

f) non avere a proprio carico condanna penale con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;

g) non avere situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con la Provincia, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;

h) non avere contenzioso, inteso sia in senso giudiziale che extragiudiziale, in corso con la Provincia di Oristano sia a titolo personale che nella qualità di avvocato difensore di controparte;

i) comprovata esperienza professionale nella difesa degli enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie per le quali intendono iscriversi nell'apposita sezione (da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale, con l'indicazione della tipologia di cause patrocinate, la specifica indicazione delle tematiche già seguite su incarico di altri Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni e l'indicazione dei relativi EE.LL./P.A.);

j) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

k) possesso di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con un massimale assicurato di almeno 500.000 euro da mantenersi per tutto il periodo di iscrizione all'Elenco;

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo Elenco a pena di cancellazione dallo stesso.

3. Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione secondo lo schema allegato, avrà cura di indicare le sezioni per le quali propone la candidatura e l'ambito o gli ambiti di specializzazione in cui svolge prevalentemente la propria attività (ad esempio: pubblico impiego, appalti e contratti pubblici, sanzioni ambientali, tributi, etc).

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Le domande di iscrizione all'Elenco dovranno essere redatte secondo il modello allegato e firmate digitalmente.

2. La domanda deve contenere:

a) dati anagrafici e copia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e Codice Fiscale del soggetto firmatario dell'istanza;

b) dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso.

c) curriculum vitae con indicazione della data di iscrizione all'Albo professionale, che attesti l'esperienza professionale più significativa maturata dal professionista, le eventuali specializzazioni e pubblicazioni relative alle sezioni dell'Elenco prescelte, indicando la tipologia di pratiche patrocinate dal soggetto dichiarante. Il curriculum non dovrà essere generico, ma dovrà contenere indicazioni specifiche, all'occorrenza documentabili, in riferimento alle materie di maggior competenza prescelte, quali:

a. patrocini legali conferiti, specificando preferibilmente quelli conferiti da enti locali;

b. incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, specificando quelli conferiti da enti locali;

c. docenze universitarie e docenze in convegni e seminari;

e. pubblicazioni giuridiche edite a stampa;

f. master e altri titoli di specializzazione;

g. ogni altra informazione ritenuta comunque idonea a dimostrare l'esperienza e la professionalità acquisita in riferimento alle sezioni e materie prescelte.

3. Tenuto conto dell'esperienza e del settore di specializzazione, l'interessato dovrà indicare le Sezioni, al massimo 2 (due), tra quelle sopra specificate all'Art. 1), in cui chieda di essere iscritto.

4. Il professionista dovrà altresì dichiarare:

- di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopravvenire di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione all'Elenco in argomento;
- impegnarsi personalmente, in caso di conferimento dell'incarico, nello svolgimento della prestazione professionale;

- di accettare e rispettare le disposizioni riportate nel *Regolamento per l'affidamento di incarichi legali esterni*, unito al presente avviso, accettando integralmente anche il contenuto di quest'ultimo e, per quanto compatibili, le prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Oristano;
- di essere pienamente consapevole che l'inserimento nell'Elenco non configura in alcun caso un diritto all'affidamento di incarichi professionali da parte Provincia di Oristano.

5. La domanda (da redigersi utilizzando il modello "Allegato A") dovrà indicare anche la Partita I.V.A., gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e P.E.C. e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, quanto previsto ai commi precedenti.

6. Qualora l'iscrizione sia richiesta da uno Studio Legale associato, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, con l'indicazione dei nominativi degli Avvocati associati interessati all'affidamento, i quali peraltro dovranno singolarmente dichiarare il possesso dei requisiti e presentare ciascuno il proprio curriculum vitae, attenendosi al modulo di domanda; l'iscrizione nell'Elenco viene effettuata per singolo Professionista.

7. Le domande di iscrizione all'Elenco dovranno pervenire alla Provincia di Oristano entro e non oltre **le ore 24:00 del 30 settembre 2025**, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: provincia.oristano@cert.legalmail.it. Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura "*Avviso Pubblico per la costituzione dell'Elenco Avvocati – invio manifestazione di interesse*".

8. Non verranno accettate le domande:

- non sottoscritte dal professionista
- incomplete della documentazione richiesta
- mancanti del curriculum, o recanti il curriculum non sottoscritto;

9. Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato saranno automaticamente considerate in occasione del successivo aggiornamento trimestrale dell'Elenco.

10. I partecipanti si impegnano a comunicare alla Provincia di Oristano le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente.

11. La Provincia di Oristano si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle domande e nei curricula.

Art. 4 – Formazione e aggiornamento degli elenchi

1. La Provincia, in seguito all'esito positivo della verifica amministrativa sulla regolarità e completezza delle domande di iscrizione pervenute nei termini del presente avviso, procede a formare l'Elenco suddiviso in sezioni distinte per materie e secondo il criterio alfabetico.

2. La Provincia, una volta predisposto e approvato l'Elenco, provvederà alla pubblicazione dello stesso nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, che varrà come comunicazione ai soggetti interessati dell'avvenuta iscrizione. Nel caso di non ammissione dell'iscrizione, verrà trasmessa comunicazione personale con l'indicazione della motivazione.

3. L'Elenco così formato è aperto e, qualora pervengano nuove domande, sarà aggiornato con cadenza trimestrale secondo i trimestri dell'anno solare e senza pubblicazione di ulteriore avviso, con l'inserimento dei professionisti che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.

4. La Provincia procederà d'ufficio, con apposito provvedimento, riservandosi di adire agli organi competenti per la contestazione dell'addebito, alla cancellazione dall'Elenco dei professionisti qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- perdita da parte del professionista dei requisiti richiesti, verificata in fase di attribuzione di incarico;
- rinuncia a un incarico senza giustificato motivo;
- negligenza nello svolgimento dell'incarico affidato;
- gravi inadempienze.

5. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'Elenco.

6. I professionisti iscritti all'Elenco potranno aggiornare il proprio curriculum vitae nel corso del tempo, mediante richiesta inviata via PEC.

7. L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo in capo alla Provincia, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.

8. La Provincia si riserva la possibilità di procedere, decorsi tre anni o per nuove esigenze sopravvenute, alla pubblicazione di un nuovo avviso; nelle more, rimarrà in vigore l'Elenco già costituito.

Art. 5 - Modalità di conferimento dell'incarico

1. L'Ente potrà attingere all'Elenco per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza, la consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento giudiziario, in tutti i gradi di giudizio del contenzioso e in ogni fase di processi già avviati, nei termini del Regolamento.

2. Gli incarichi saranno conferiti con provvedimento dirigenziale nei seguenti casi:

- impossibilità, incompatibilità o inopportunità di affidare il patrocinio all'Avvocatura interna;

- controversie di particolare complessità o che necessitano di particolari competenze e/o specializzazioni.

3. La Provincia si riserva di attingere dall'Elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire, ai sensi dell'art. 56, lettera h) del D. lgs. N° 36/2023, l'incarico di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal citato decreto (i servizi legali sono esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, pur rimanendo il rispetto dei principi di cui agli articoli 1 "Principio del risultato", 2 "Principio della fiducia" e "3 "Principio dell'accesso al mercato" del codice e tra questi i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità). L'eventuale affidamento avverrà, tenuto conto della specifica sezione di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:

a) specializzazioni ed esperienze risultanti dai curricula presentati aventi pertinenza con la materia oggetto della prestazione;
b) rotazione tra i professionisti al fine di evitare il cumulo degli incarichi;
c) evidente consequenzialità e complementarità con incarichi aventi il medesimo oggetto.

Considerando altresì:

a) il livello di complessità della controversia;

b) la proficua pregressa collaborazione professionale con la Provincia in relazione alla medesima questione;
c) il preventivo di spesa (diritti, onorari e spese) presentato in relazione al caso di specie espresso in coerenza con l'Art. 9 del *Regolamento per l'affidamento di incarichi legali esterni*.

4. Per il conferimento dell'incarico, fermo restando il carattere fiduciario del medesimo, la scelta avviene previa consultazione di uno o più professionisti tra quelli inseriti nella sezione pertinente, tenuto conto dei criteri di cui al precedente punto 3, per quanto compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie, e del preventivo di spesa.

5. Il professionista consultato fornisce alla Provincia un dettagliato preventivo di spesa entro la data indicata nella richiesta, elaborato in coerenza con l'Art. 9 del Regolamento; decorso il predetto termine, qualora siano stati consultati più professionisti, la Provincia procede alla valutazione dei soli professionisti che hanno tempestivamente inviato la documentazione richiesta.-

6. Il professionista consultato deve dichiarare di non avere alcuna incompatibilità o conflitto di interesse con la causa oggetto di affidamento, nonché di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con la Provincia nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatore d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa.

7. Il professionista individuato dovrà sottoscrivere per accettazione apposita lettera/disciplinare di incarico.

8. L'incarico è conferito per singolo grado di giudizio e può essere riconfermato per ragioni di continuità e/o complementarità della difesa nei successivi gradi e/o fasi di giudizio, in assenza di elementi ostativi e salvo il caso di rinuncia dell'incaricato.

9. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici e della delicatezza del servizio in oggetto, nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum* in questione e/o nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia, la Provincia si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista anche non iscritto nell'Elenco, al fine di garantire la migliore tutela dei propri interessi.

10. Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con il Dirigente del settore nel quale si è originata la causa e con il Legale interno dell'Ente, se presente, salvo eventuali deroghe da definire in sede contrattuale, al quale verranno trasmessi gli atti predisposti e verrà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze.

Art. 8 - Clausola di salvaguardia

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale; le domande di iscrizione pervenute non vincolano la Provincia di Oristano e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti; le medesime e la documentazione allegata hanno il solo scopo di manifestare l'interesse all'iscrizione in Elenco ed il possesso dei requisiti prescritti.

Con la domanda di iscrizione i professionisti, singoli o associati, accettano senza riserve di sottoscrivere, al momento dell'affidamento dell'incarico, il disciplinare d'incarico legale, che regolerà anche gli aspetti economici, sulla base di una previsione di spesa complessiva, articolata per fasi.

La Provincia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.

Art. 7 - Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla procedura di cui trattasi o comunque acquisiti a tal fine dalla Provincia di Oristano è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi all'aggiornamento e all'utilizzo dell'Elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, come esplicitato nell'apposita Informativa allegata.

Art. 8 - disposizioni generali

1. Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico.

2. Ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., la Responsabile del procedimento per la costituzione dell'Elenco è la Dott.ssa Manuela Obinu del Settore Affari Generali - *Servizio Affari Legali e Contenzioso, Programmazione, Organismi Partecipati e Programmazione Comunitaria - Ufficio Affari Legali e Contenzioso* della Provincia di Oristano.

3. Eventuali informazioni potranno essere richieste mediante posta elettronica al seguente recapito provincia.oristano@cert.legalmail.it, esplicitando in oggetto "*Info avviso pubblico Elenco avvocati*".

4. Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna.

Art. 9 – Pubblicità

1. Ai fini dell'adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Oristano www.provincia.or.it, nonché all'Albo Pretorio dell'Ente fino alla data del 30 settembre 2025.

Allegati:

- Modulo di domanda
- Informativa protezione e trattamento dei dati
- Regolamento per l'affidamento di incarichi legali esterni (link)
- Codice di comportamento (link)